



Lecce, *data del protocollo*

All'albo della scuola
Agli studenti
S E D E

Oggetto: Elezione per il rinnovo dei rappresentanti degli STUDENTI nel
Consiglio d'Istituto – venerdì 27 ottobre 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n. 416 del 31/05/74;
Visto il D.lgs. n. 297 del 16/04/1994;
Vista la O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la C.M. n. 192 del 03/08/2000;
Vista la Nota del Ministero Prot. n. 11642 del corrente anno scolastico,

INDICE

le elezioni per la nomina di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio
d'Istituto (con procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M.
n.215/91);

VENERDI 27 OTTOBRE 2017

nella sede del Liceo Statale Palmieri, viale dell'Università 12, Lecce.

A tal proposito si rammenta agli studenti che:

- le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione elettorale dalle ore 09.00 del ventesimo giorno e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
- La scheda da compilare per la presentazione della lista dei candidati è già disponibile nell'Ufficio di Segreteria presso la Sig.ra Adriana.
- Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dai candidati stessi e da almeno n. 20 elettori della stessa componente.



- Ogni firmatario non può sottoscrivere più di una lista.
- Le liste possono contenere da un minimo di un solo candidato ad un massimo numero di candidati pari al doppio degli eleggibili (dunque max. 8 candidati su 4 da eleggere).
- Ad ogni lista è data facoltà di presentare i propri candidati in sede di Assemblea che si terrà in aula Magna dal diciottesimo al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.

Si allega nota informativa per gli studenti delle classi:

“IN 10 PUNTI COSA OCCORRE SAPERE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA (Prof.ssa Loredana DI CUONZO)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



IN 10 PUNTI COSA OCCORRE SAPERE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- 1) Nelle scuole con **popolazione scolastica superiore a 500 alunni** (come il nostro Istituto) il Consiglio d'Istituto è costituito da **19 componenti**, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, **4 rappresentanti degli alunni**.
- 2) Le **liste** dei candidati **devono essere sottoscritte dai candidati stessi e da almeno 20 elettori** della stessa componente
- 3) Si ricorda che ogni firmatario (sia come candidato che come presentatore) non può sottoscrivere più di una lista
- 4) Le firme dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico
- 5) Le liste possono contenere da **un minimo di un solo candidato ad un massimo numero di candidati pari al doppio degli eleggibili** (Dunque nella nostra scuola **max 8 candidati** - Art. 30 O.M 15/07/91 n.215).
- 6) **Ad ogni lista è data facoltà di presentare i propri candidati in sede di assemblea** (che si terrà in Aula Magna in data da destinarsi) in cui **verranno illustrati i programmi di ciascuna**. Tali assemblee dovranno per motivi di sicurezza essere condotte per classi parallele.
- 7) **Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione** alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da **un motto indicato dai presentatori in calce alla lista**.
- 8) Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno e **non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni**.
- 9) **Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi** possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato **per le votazioni**



- 10) Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale d'istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

I candidati sono invitati ad un comportamento elettorale corretto

Attribuzione dei posti - Esempio

Lista I 800 voti

Lista II 400 voti

Lista III 300 voti

dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:

Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100

Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50

Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5

Se si considerano gli 8 numeri più alti

- ✓ alla lista I vanno 5 consiglieri
- ✓ alla lista II 2 consiglieri e
- ✓ alla lista III 1.

I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all'unità.

Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta e, per quanto possibile, della data indicata. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale



Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:

- a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
- b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato

Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare

Scrutinio

Il voto viene espresso personalmente mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda

Le due preferenze sono espresse con un segno di matita accanto al nominativo prestampato del candidato

Art. 43 OM 215/91)

Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista

Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono

Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti

Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non i candidati)